

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

40.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Programma nazionale di ricerche in Antartide (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2830)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
BROCCA BENIAMINO	4
FERRI FRANCO	3
GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	4
RALLO GIROLAMO	4
VITI VINCENZO, <i>Relatore f.f.</i>	3, 4
Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19,10.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna l'onorevole Armellini Lino è sostituito dall'onorevole Fiori Publio.

Discussione del disegno di legge: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Programma nazionale di ricerche in Antartide », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 aprile 1985.

L'onorevole Vincenzo Viti, relatore facente funzione, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO VITI, *Relatore f.f.* Signor presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un programma nazionale di ricerche di estremo interesse: si tratta, come afferma l'articolo 1 del disegno di legge, di « assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959 » e di autorizzare per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

Secondo il testo del provvedimento la responsabilità dell'attuazione di tale programma è affidata al ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il quale è assi-

stato, nella definizione degli obiettivi, da due organismi, menzionati dagli articoli 3 e 4 del progetto di legge: il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide (che ha compiti di vigilanza e di formulazione di proposte programmatiche) e la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (composta da esperti designati dai ministeri e dai maggiori enti nazionali operanti nel campo della ricerca).

Un'altra caratteristica di questo provvedimento è che il soggetto tecnicamente responsabile del finanziamento e dell'organizzazione materiale del progetto è l'ENEA, come si afferma nell'articolo 6.

Concludendo questo mio intervento, richiamo l'attenzione della Commissione sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in modo che si possa dare avvio, entro i tempi previsti, alla spedizione italiana in Antartide che dovrà partire nel prossimo mese di novembre. Raccomando pertanto la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Onorevoli colleghi, avendo l'onorevole Viti sostituito il relatore, probabilmente non ha potuto dare spiegazioni su una serie di dati e di esigenze sostanziali che sono alla base di questo disegno di legge, che non è secondario. Mi riferisco all'intenzione di consentire che l'Italia entri come membro consultivo nel Trattato sull'Antartide, quindi con un potere reale, decisionale, anche riguardo ad interventi concreti in quel continente.

È già stato osservato in Senato, ed io voglio qui ribadire, che si tratta di un programma molto serio ed ambizioso e che il disegno di legge ha una sua complessità che garantisce serietà all'attuazione del programma stesso, per la prima

volta assicurando compiti di coordinamento al ministro per la ricerca scientifica, consentendogli di avvalersi della collaborazione di vari organismi di supporto in diversi rami della pubblica amministrazione. Ripeto che il programma è molto ambizioso, ma non potrebbe essere altrimenti data l'importanza del tipo di ricerche condotte in quel territorio: l'unico dubbio può essere che, a fronte di un progetto di tali dimensioni, risulti inadeguato il finanziamento previsto.

Devo inoltre osservare che, visti gli sforzi compiuti dal ministro per arrivare a forme di cooperazione tra diversi organismi, ci auguriamo che i programmi di ricerca siano unificati in un unico piano, per evitare una caduta « a pioggia » sul Parlamento di progetti separati, per ognuno dei quali si chiedono finanziamenti (per altro legittimi) senza mai arrivare ad un piano di prospettiva generale.

Preannuncio sin da ora il voto favorevole del gruppo comunista sul disegno di legge in esame.

GIROLAMO RALLO. Prendo brevemente la parola solo per puntualizzare alcuni concetti e per preannunciare il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in discussione. Alle osservazioni del collega Ferri, che in linea di massima potrei anche condividere, devo aggiungere che ritengo opportuno avere ulteriori notizie sui vantaggi che il nostro paese potrà ricevere dall'adesione al Trattato e dallo sfruttamento dell'Antartide. A questo scopo credo che dovremo attendere la relazione che, secondo quanto previsto dal disegno di legge, il ministro per la ricerca scientifica presenterà al Parlamento nel mese di luglio per informarlo in ordine all'andamento del programma. Sarà così possibile valutare la convenienza di ulteriori impegni finanziari, consentendo i presenti solo un primo avvio del programma stesso. Mi riferisco in particolare al possibile sfruttamento delle risorse minerarie.

Devo sottolineare positivamente il fatto che la nostra spedizione si collocherà

sulla costa: mi sembra una scelta opportuna.

Avremo anche bisogno di ulteriori informazioni sui criteri di rinnovo del Trattato.

Per il momento, comunque, i fondi stanziati possono essere senz'altro sufficienti: diventerebbero insufficienti solo nel caso in cui dovessimo dare un indirizzo diverso alla nostra partecipazione al Trattato.

Con tali motivi di riflessione, che comunque potranno essere annullati nel momento in cui avremo le prime relazioni da parte del ministro, ribadisco il voto favorevole del nostro gruppo.

BENIAMINO BROCCA. Desidero solamente preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana per le motivazioni che sono già state illustrate dal relatore e dai colleghi intervenuti, dei quali condivido anche le osservazioni a proposito della necessità di una maggiore conoscenza dei programmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VITI, *Relatore f.f.* Per la replica mi rimetto alle precisazioni che fornirà il Ministro Granelli.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzitutto desidero ringraziare la presidenza della Commissione e tutti i gruppi indistintamente per aver consentito che questo provvedimento abbia un *iter* tanto rapido. Ringrazio in modo particolare l'onorevole Viti, che si è fatto carico di illustrare un provvedimento in realtà molto complesso, per la sua strutturazione ma anche per gli obiettivi che si propone di raggiungere, nonché tutti i deputati che sono intervenuti nel dibattito avanzando, giustamente, delle osservazioni, dei rilievi e, come ha fatto l'onorevole Rallo, delle esigenze di informazione supplementari, al di là di quelle più organiche che saranno istitu-

zionalmente dovute al Parlamento e che saranno date attraverso la relazione annuale, così come la legge dispone.

Mi limiterò ora a fornire qualche notizia al fine di rendere più consapevoli le intenzioni di voto già espresse su questo disegno di legge. La prima riguarda l'interesse scientifico internazionale che esiste attorno a queste ricerche. L'Italia ha dato la sua adesione al Trattato dell'Antartide, che risale al 1959, soltanto nel 1980 ed è quindi evidente che molti paesi hanno operato prima di noi sulla base di quel trattato; è infatti chiaro a tutti che sviluppare alcune ricerche nei campi della geologia, della geofisica, della biologia marina o della medicina umana nonché provare la validità di sistemi e strutture in un ambiente ostile e irripetibile come quello antartico rappresenta di per sé un interesse scientifico prima ancora che di sfruttamento delle risorse prevedibili in quella parte del pianeta.

Questo interesse è sottolineato anche dalla amplissima adesione dei paesi, di diverso segno ed orientamento politico, che partecipano alle ricerche: dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, alla Cina, ai paesi non allineati del terzo mondo. Ciò evidenzia, lo ripeto, l'interesse obiettivamente scientifico delle ricerche, che possono poi avere una ricaduta pratica in relazione a scoperte che possono essere effettuate esclusivamente in quell'ambiente.

In secondo luogo vorrei far cenno ai motivi dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento in discussione. Le ricerche fin qui svolte sono state possibili perché il Trattato dell'Antartide — al quale, come ho detto, l'Italia ha aderito nel 1980 — esclude lo sfruttamento militare di quel territorio, la costituzione di depositi di scorie radioattive e lo svolgimento di attività di tipo nucleare. È altresì escluso che possa esservi, da parte dei paesi che partecipano al Trattato, qualsiasi rivendicazione territoriale, eventualità che in precedenza aveva paralizzato lo sviluppo delle ricerche. Si tratta di condizioni giuridiche che rendono agibili le ricerche, consentono un equilibrio politico tra i paesi partecipanti e sono quindi di notevole interesse.

La prossima scadenza di questo Trattato, prevista per il 1992, potrebbe tuttavia rimettere in discussione tutto quanto è stato fin qui pattuito. È già in atto un procedimento di negoziato tendente ad adeguare il Trattato ai nuovi bisogni maturati nel corso di questi anni; va però precisato che i paesi firmatari non hanno diritto a partecipare al negoziato a meno che non abbiano effettuato delle ricerche o delle spedizioni di natura scientifica. Effettuando almeno una spedizione, si entra di diritto a far parte del comitato consultivo, che è la sede in cui si svolge il negoziato per il nuovo Trattato dell'Antartide che, nel 1992, prenderà il posto dell'attuale. Esiste perciò un interesse obiettivo, politico-diplomatico ad avviare le ricerche, in modo da mettere l'Italia in condizione di partecipare in tempo utile a quel negoziato, la cui importanza è evidente per fini connessi ai rapporti di pace, di cooperazione e di sviluppo.

Devo, naturalmente, anche spiegare la ragione del nostro interesse affinché la prima spedizione per l'avvio di programmi di ricerche pluriennali abbia luogo alla fine di quest'anno. Tali spedizioni, infatti, non possono che avvenire nel corso dell'estate antartica, che va da dicembre fino al febbraio dell'anno successivo, per cui nel caso non fosse possibile effettuare la spedizione nel periodo dicembre 1985-febbraio 1986 sarebbe necessario rinviare il tutto di un anno, con le conseguenze negative in campo scientifico ed in campo politico che sono a tutti evidenti. È quindi assolutamente necessario che i tempi siano estremamente rapidi, sia pure collegati ad un programma.

Va poi considerato, anche se con beneficio di inventario, anche un altro aspetto. Il provvedimento in oggetto, nel rispondere alle esigenze che ho richiamato, ha per la prima volta messo in campo una normativa giuridica relativa ai poteri di coordinamento del ministro per la ricerca scientifica; infatti le sollecitazioni affinché questo ministro eserciti un potere effettivo sono amplissime, ma gli strumenti giuridici perché questo avvenga finora non esistono. Il programma che sottopongo al-

la vostra attenzione ha, inoltre, il merito di portare due tra i più importanti istituti di ricerca del paese, il CNEN e l'ENEA, a collaborare con Ministeri importanti quali quello della difesa o quello degli affari esteri ed a fornire l'appoggio necessario nell'ambito delle ricerche, assistiti da un Comitato scientifico con compiti effettivi di controllo sull'attuazione del programma. Inoltre, gli enti prescelti corrispondono per vocazione naturale alle esigenze connesse alla realizzazione del programma: il CNR, infatti, è importante per il carattere interdisciplinare che può assicurare, mentre l'ENEA, oltre ad avere una specificità tecnica e scientifica, è dotato di una struttura amministrativa più funzionale ed è investito di compiti che sono gestibili con maggiore rapidità.

La copertura per la realizzazione del programma è assicurata da uno stanziamento di 230 miliardi relativo al periodo 1985-91. Ciò non implica che vi sia un automatico impegno alla prosecuzione e noi saremo liberissimi di compiere ogni valutazione in ordine alla realizzazione del programma ed alla possibilità di stabilire una sede che avrà carattere permanente, nonché di decidere successivamente il grado ed il tipo di una ulteriore presenza nell'Antartide.

Aggiungo che, al di là dell'effettuazione di una prima spedizione che implica una spesa di 30 miliardi, si prevede - e questo, in verità, fa apparire esiguo lo stanziamento indicato - addirittura l'ipotesi della realizzazione di una nave oceanografica, che sarebbe di grande importanza per il nostro paese; invece per la prima spedizione si dovrà ricorrere al noleggio di un mezzo del genere. Naturalmente la previsione, in larga massima, non è quella di costruire *ex novo* una nave oceanografica bensì di adattare, in termini di modernità, di attrezzature e di prestazioni, un mezzo già esistente; tuttavia, anche il conseguimento di questo obiettivo sarebbe molto importante perché ci consentirebbe di disporre di una nave importantissima per lo svolgimento di ricerche biomarine ed oceanografiche in tutto il Mediterraneo, di una nave che potremmo anche noleg-

giare a quei paesi rivieraschi che non dispongono di un mezzo analogo.

Ritengo necessario, comunque, inserire tale programma nel quadro più generale della ricerca, insieme con la relazione sullo stato di tale settore che, di anno in anno, verrà presentata dal CNR, in modo da avere non solo il consuntivo dell'attività, ma anche la proiezione organica di tutti i programmi che, nei vari campi, verranno sviluppati.

Desidero sottolineare, ancora una volta, che il disegno di legge n. 2830 riveste una sua specifica validità non solo sul piano scientifico, ma anche dal punto di vista politico-diplomatico e giuridico-amministrativo.

Sollecitando l'approvazione del provvedimento, desidero ringraziare la Commissione per la sollecitudine dimostrata nell'affrontare l'argomento.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso rispettivamente, nulla osta e parere favorevole sul disegno di legge. Passiamo quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Programma nazionale di ricerche in Antartide).

Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

(È approvato).

ART. 2.

(Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica).

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tec-

nologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal Trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della Commissione di cui al successivo articolo 4;

2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;

3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;

4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;

5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

(È approvato).

ART. 3.

(Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide).

1. È istituito presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;

2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;

3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del Trattato sull'Antartide.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero del tesoro;

Ministero della difesa;

Ministero della pubblica istruzione;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ministero della marina mercantile;

Ministero delle partecipazioni statali;

Ministero della sanità;

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre Amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

(È approvato).

ART. 4.

(Commissione scientifica nazionale per l'Antartide).

1. È istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;

2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del Trattato;

3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;

4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;

6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta:

a) da un vice presidente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

d) da un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;

e) da un esperto designato dal Ministro della sanità;

f) da sei esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da due esperti designati dall'ENEA;

h) da un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);

i) da un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS).

3. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

(È approvato).

ART. 5.

(Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide).

1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal Trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

(È approvato).

ART. 6.

(Attuazione del programma).

1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite

nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle Amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 7.

(Norma transitoria).

In attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, è autorizzata una

prima spedizione in Antartide, relativa al periodo novembre 1985-aprile 1986, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato « Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide ». L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ricerca scientifica nell'Antartide ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 MAGGIO 1985

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Programma nazionale di ricerche in Antartide » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2830):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti,
Brocca, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte,

D'Ambrosio, Fagni, Ferri, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Fiori, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pisani, Poli Bortone, Rallo, Sodano, Tesini, Vacca, Viti.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO